

Statuto dell'Unione

“dei fontanili”

Statuto dell'Unione “dei fontanili”

Titolo I

Principi fondamentali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Principi e criteri fondamentali dell'azione amministrativa

Art. 4 Sede dell'Unione

Art. 5 Durata

Art. 6 Recesso unilaterale dall'Unione

Art. 7 Scioglimento dell'Unione

Titolo II

Competenze dell'Unione

Art. 8 Funzioni dell'Unione

Art. 9 Modalità di attribuzione delle competenze dell'Unione

Titolo III

Forme di collaborazione e partecipazione

Art. 10 Principi di collaborazione

Art. 11 Convenzioni

Art. 12 Accordi di programma

Art. 13 Principi della partecipazione

Art. 14 Referendum consultivo

Titolo IV

Ordinamento strutturale

Art. 15 Organi dell'Unione

Art. 16 Consiglio dell'Unione

Art. 17 Competenze del Consiglio dell'Unione

Art. 18 Convocazione del Consiglio

Art. 19 Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

Art. 20 Funzionamento del Consiglio

Art. 21 Il Presidente

Art. 22 Competenze del Presidente dell'Unione

Art. 23 Il Vice Presidente

Art. 24 Giunta dell'Unione

Art. 25 Competenza della Giunta dell'Unione

Art. 26 Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

Art. 27 Regolamenti

Art. 28 Controllo sugli atti dell'Unione

Titolo V

Uffici e Personale

Art. 29 Organizzazione degli uffici

Art. 30 Personale dell'Unione

Titolo VI

Ordinamento finanziario

Art.31 Ordinamento

Art.32 Risorse finanziarie

Art.33 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

Art.34 Attività finanziaria

Art.35 Bilancio

Art.36 Rendiconto

Art.37 Controllo interno

Art.38 Revisione economico finanziaria

Art.39 Servizio di Tesoreria

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art.40 Personale

Art.41 Segretario dell'Unione

Art.42 Bilancio e Programmazione finanziaria

Art.43 Gestione del servizio di tesoreria

Art.44 Entrata in vigore

(all'interno del presente Statuto con il termine cittadini, elettori, consiglieri, ecc. saranno indicati indistintamente tali soggetti indipendentemente che appartengano all'uno o all'altro sesso).

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 **Oggetto**

1. E' istituita l'Unione dei Comuni dei fontanili composta dai Comuni di Casaletto di Sopra, Izano, Offanengo, Romanengo, Salvirola e Ticengo - in seguito chiamata "Unione".
2. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni che la costituiscono.
3. L'Unione è Ente Locale e fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Cremona.
4. Il presente statuto è approvato, unitamente all'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli Comunali di Casaletto di Sopra, Izano, Offanengo, Romanengo, Salvirola e Ticengo, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche degli statuti e stabilisce le norme fondamentali relative al funzionamento e all'organizzazione dell'Unione.
5. L'Unione è aperta all'adesione di altri Comuni, previa adozione di atto deliberativo favorevole da parte di tutti i Comuni già associati; l'estensione è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova configurazione dell'Ente.
6. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma.

Art. 2 **Finalità**

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. L'Unione è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi e ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico – finanziarie, umane e strumentali.
3. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa tra i Comuni che la costituiscono.

Art. 3 **Principi e criteri generali dell'azione amministrativa**

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende:
 - a) al costante miglioramento dei servizi offerti;
 - b) all'ampliamento della loro fruibilità;
 - c) alla semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi;
 - d) ad armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali;

- e) ad assicurare un uso equo delle risorse.
- 2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria attività con quella degli enti pubblici operanti sul territorio. Organizza l'attività amministrativa adottando gli strumenti e i metodi propri degli Enti Locali. Assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo i criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.
- 3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 4 ***Sede dell'Unione***

- 1. L'Unione ha sede nel Comune di Romanengo presso il palazzo municipale sito in piazza Matteotti n.° 3 - Romanengo.
- 2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione, purché nell'ambito del territorio di uno dei Comuni ricompresi nell'Unione.
- 3. Gli uffici sono ubicati nei Comuni ricompresi nell'Unione e non necessariamente nello stesso Comune.

Art. 5 ***Durata***

- 1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 6 ***Recesso unilaterale dall'Unione***

- 1. Nei primi quattro anni dalla costituzione dell'Unione non è ammesso il recesso unilaterale dall'Unione.
- 2. Trascorso il termine di cui al comma 1 ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
- 3. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di novembre e ha effetto a decorrere dal primo gennaio del secondo anno solare successivo.
- 4. L'Ente che recede unilateralmente rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le prestazioni relative ai contratti ancora in corso di esecuzione.
- 5. Il Comune che delibera di recedere unilateralmente rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale percepito dall'Unione; rinuncia, inoltre, alla quota parte del patrimonio e del demanio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti, qualora per ragioni tecniche il patrimonio non sia frazionabile o qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la funzionalità e fruibilità.

Art. 7
Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata almeno dai 2/3 dei Comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione. In caso di disaccordo vi provvederà il Presidente del tribunale competente.
3. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle amministrazioni dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi: i Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
4. Il personale comunale trasferito o funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di provenienza che se ne farà carico a tutti gli effetti.

TITOLO II
COMPETENZE DELL'UNIONE

Art. 8
Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici.
2. Sono attribuibili all'Unione, in particolare, l'esercizio delle funzioni amministrative e/o la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - segreteria generale, personale e organizzazione;
 - gestione economica, finanziaria, programmazione;
 - gestione delle entrate tributarie e fiscali;
 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
 - ufficio tecnico;
 - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
 - polizia locale;
 - polizia commerciale;
 - polizia amministrativa;
 - servizi scolastici;
 - assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;
 - biblioteche, musei e pinacoteche;
 - teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
 - impianti sportivi e manifestazioni diversi nel campo sportivo;
 - servizi turistici e manifestazioni nel campo turistico;
 - viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - illuminazione pubblica e servizi connessi;

- trasporti pubblici locali e servizi connessi;
 - urbanistica e gestione del territorio;
 - edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare;
 - servizi di protezione civile;
 - servizio idrico integrato;
 - servizio smaltimento rifiuti;
 - parchi e servizi per la tutela ambientale del verde;
 - asili nido, servizi per l'infanzia e minori;
 - servizi sociali (di prevenzione e riabilitazione, strutture residenziali e ricovero anziani, assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona);
 - servizio necroscopico e cimiteriale;
 - affissioni e pubblicità;
 - fiere, mercati e servizi connessi;
 - mattatoio e servizi connessi;
 - servizi relativi all'industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
 - servizi produttivi (distribuzione gas, energia elettrica, teleriscaldamento, farmacie e centrale del latte e altri servizi produttivi);
 - sportello unico;
 - servizio civile;
 - nucleo di valutazione.
3. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione modificativa del presente statuto adottata dai Consigli Comunali con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Art. 9

Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

1. Il trasferimento delle competenze di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, si perfeziona con l'approvazione, da parte dei Consigli Comunali aderenti all'Unione, di delibere, nelle quali sono specificati il contenuto della funzione o del servizio attribuito, nonché i rapporti finanziari tra gli Enti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.
2. Il trasferimento delle competenze all'Unione implica il subentro dell'Unione in tutte i procedimenti amministrativi connessi, già esercitate dai Comuni.
3. Non è ammesso di norma il trasferimento all'Unione di funzioni e/o servizi da parte di un singolo Comune, o solo di alcuni dei Comuni aderenti all'Unione. In via eccezionale, può essere ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e/o servizi da parte di alcuni Comuni aderenti all'Unione a condizione che almeno i 2/3 dei Comuni manifestino espressamente il loro assenso.

TITOLO III

FORME DI COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 10

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
3. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio e della Giunta dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun Ente.

Art. 11

Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con altri Enti Locali e con altri Enti Pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b) i fini e la durata della convenzione;
 - c) le modalità di finanziamento;
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli Enti convenzionati;
3. Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio e a seguito di accordi con gli Enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri Enti pubblici, degli uffici dei Comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 12

Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di Enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;

c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

Art. 13 **Principi della partecipazione**

1. L'Unione garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, l'Unione privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Unione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Il Consiglio dell'Unione si impegna ad approvare un apposito regolamento per la partecipazione, definendo le modalità e le procedure per la presentazione di istanze, osservazioni e proposte agli organi dell'Unione.

Art. 14 **Referendum consultivo**

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza rispetto alle funzioni/servizi conferiti all'Unione, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo, che non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
2. L'indizione del referendum può essere richiesta da:
 - il Consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - il dieci per cento, almeno, dei cittadini dell'Unione aventi diritto di voto, che deve esprimersi mediante la presentazione al Consiglio dell'Unione di una proposta scritta, contenente le firme autenticate dei promotori.
3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum.
4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente statuto.
5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il Consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

6. Il referendum, è considerato valido qualora abbia votato il 50%+1 dei cittadini dell'Unione aventi diritto di voto e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

TITOLO IV ***ORDINAMENTO STRUTTURALE***

Art.15 ***Organi dell' Unione***

1. Sono organi dell'Unione:
 - il Consiglio
 - la Giunta
 - il Presidente.

Art. 16 ***Consiglio dell'Unione***

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni componenti l'Unione.
3. Ciascun Consiglio Comunale provvede a designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, scegliendoli fra i componenti del Consiglio e della Giunta.
4. Il Consiglio è composto da 21 membri eletti dai singoli Consigli Comunali secondo il seguente criterio:
 - per il Comune di Offanengo n° 6 Consiglieri, di cui membro di diritto è il Sindaco, n° 3 Consiglieri designati dalla maggioranza, e n° 2 Consiglieri designati dai gruppi di minoranza;
 - per gli altri Comuni n.° 3 Consiglieri cadauno, di cui membro di diritto è il Sindaco, n° 1 Consigliere designato dalla maggioranza e n.° 1 Consigliere designato dai gruppi di minoranza.
5. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale. In caso di mancata nomina nei termini sopra indicati, il Comune che non ha proceduto alla nomina dei propri Consiglieri recede dall'Unione.
6. La designazione dei Consiglieri avviene a scrutinio segreto.

7. Il Consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei Comuni facenti parte.
8. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.
9. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
10. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di adozione della deliberazione di sostituzione da parte del Consiglio Comunale competente.

Art. 17 ***Competenze del Consiglio dell'Unione***

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione relativamente alle competenze trasferite e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Il Consiglio, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) la convalida dei propri componenti;
 - b) i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e i principi per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d) le convenzioni con altri Enti Locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - e) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - g) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) la determinazione di eventuali contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere;

- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario di altri funzionari;
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al precedente comma non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
 3. Il Consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, lo svolgimento delle funzioni affidate all'Unione e i rapporti, anche finanziari, tra i Comuni dell'Unione.
 4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 18 ***Convocazione del Consiglio***

1. Il Consiglio è convocato:
 - di norma su iniziativa del Presidente;
 - su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri;
 - su richiesta della Giunta.
2. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascuna Consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.
4. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante ricevuta di lettera raccomandata o da dichiarazione del dipendente e/o incaricato che svolge funzioni di messo.
6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e dei Comuni aderenti entro gli stessi termini di cui ai precedenti comma 3 e 4.

Art. 19 ***Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio***

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà più uno dei componenti.

2. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 20

Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplinerà la presidenza e le altre forme di funzionamento del Consiglio dell'Unione.

Art. 21

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Unione deve essere un Sindaco dei Comuni facenti parte dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione dura in carica tre anni. Successivamente sarà il Consiglio dell'Unione ad eleggere il nuovo Presidente. Il presente statuto definisce che il primo Presidente dell'Unione è individuato nel Sindaco del Comune di Offanengo. Al termine del mandato del Sindaco svolgente le funzioni di Presidente dell'Unione, il Consiglio dell'Unione, a voto palese, elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco del Comune sede dell'Unione. L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con l'intervento della metà più uno dei Consiglieri assegnati e dalla maggioranza assoluta dei voti.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22

Competenze del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.

2. Nella seduta successiva alla sua nomina, il Presidente dà comunicazione al Consiglio degli indirizzi generali di governo dell'Ente. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogniqualvolta uno dei Comuni lo richianda, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.
3. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive; impartisce direttive al segretario dell'unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.
4. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.
5. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
6. Il Presidente può concedere delega agli Assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 23

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente dura in carica tre anni. Il primo Vice-Presidente è il Sindaco del Comune di Izano. Successivamente il Vice Presidente, che deve essere un Sindaco dei Comuni facenti parte dell'Unione, è eletto dal Consiglio dell'Unione, nella sua prima seduta, dopo aver proceduto all'elezione del Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art.24

Giunta dell'Unione

1. La Giunta dell'Unione, è composta dal Presidente e dai restanti Sindaci (o da loro delegati scelti tra gli assessori o consiglieri) dei Comuni aderenti all'Unione stessa.
2. Entro *60 giorni dalla nomina* il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. I componenti della Giunta, se non facenti parte del Consiglio dell'Unione, intervengono alle adunanze del Consiglio, senza alcun obbligo di convocazione, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Presidente.
5. Gli Assessori cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi Consigli Comunali, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, le funzioni di Assessore dell'Unione.

Art.25 ***Competenza della Giunta dell'Unione***

1. La Giunta collabora con il Presidente nella amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente statuto, del Presidente, del direttore o dei funzionari.

Art. 26 ***Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta***

1. Le dimissioni del Presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente da tutti gli Assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta.
2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che si esprimono per appello nominale.
3. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta.
4. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla data della sua presentazione.
5. Il Presidente e gli Assessori durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Art. 27 ***Regolamenti***

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

2. Entro sei mesi dall'insediamento, il Consiglio delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.
3. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei Comuni facenti parte per quindici giorni.

Art.28

Controllo sugli atti dell'Unione

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e le Province.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art.29

Organizzazione degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e la automazione negli uffici e nei servizi.
4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art 30

Personale dell'Unione

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione della pianta organica, e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali.
4. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni - Enti Locali.
5. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 31 Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione è titolare di potestà impositiva, se delegate anche le funzioni, in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

Art. 32 Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - contributi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e provinciali;
 - trasferimenti operati dai Comuni componenti;
 - tasse e diritti per servizi pubblici;
 - risorse per investimenti;
 - altre entrate;
 - contributi erogati dalla Unione Europea e altri organismi.

Art. 33
Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti affidati direttamente all'Unione stessa.
2. I Comuni stabiliscono con deliberazione consiliare e nell'ambito delle delibere di trasferimento delle funzioni/servizi all'Unione, le modalità di riparto delle spese nette. A tal fine verranno utilizzati parametri, variabili anche in funzione della tipologia del servizio, tali da garantire un rapporto basato sulla equità di trattamento tra gli Enti.

Art. 34
Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell'art. 152 del T.U. n. 267/2000.
2. Nel Regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il Regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
4. Il Regolamento di contabilità contiene le norme regolamentari che disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

Art 35
Bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Il bilancio annuale di previsione - redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario - deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
3. Al bilancio annuale sono allegati:
 - la relazione previsionale e programmatica
 - il bilancio pluriennale
 - tutti i documenti previsti dall'art. 172 del T.U. 267/2000

5. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 36 ***Rendiconto***

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute negli art. 227 e seguenti del T.U. n. 267/2000.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall'art. 227 comma 4° del T.U.E.L.:
 - a) la relazione illustrativa della Giunta che, ai sensi dell'art. 151 comma 6° del T.U.E.L, esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - b) la relazione del revisore del conto, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera "d" del T.U.E.L;
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza.
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 37 ***Controllo interno***

1. E' facoltà del Consiglio, richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile del responsabile del servizio finanziario, così come previsto dal T.U.E.L. e dal Regolamento di contabilità.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata da responsabile dei servizio finanziario; in mancanza di detta attestazione, l'atto è nullo di diritto.
4. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 38 ***Revisione economico-finanziaria***

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L..
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) al revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.

Art.39 ***Servizio di Tesoreria***

1. Il servizio di tesoreria è affidato ai soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 238 del TUEL.
2. Il servizio di tesoreria viene affidato a seguito di gara di licitazione privata fra i soggetti indicati al comma precedente.
3. Qualora sia motivata la convenienza ed il pubblico interesse, il servizio può essere rinnovato al tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo rispetto all'originario affidamento.
4. L'affidamento del servizio viene regolato sulla base di convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione.
5. La convenzione, oltre i criteri per l'affidamento del servizio, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) durata del contratto, non inferiore a due anni, né superiore a nove anni;
 - b) misura dei tassi creditori e debitori;
 - c) valuta delle riscossioni e dei pagamenti;
 - d) eventuale compenso annuo;
 - e) valore convenzionale del contratto, con riferimento alla durata, da assumere a base per la determinazione dei diritti di segreteria nel caso di servizio reso gratuitamente;
 - f) eventuale impegno a concedere mutui e prefinanziamenti con relative modalità;
 - g) eventuale disponibilità alla concessione di contributi da destinarsi a iniziative culturali, sportive o alla progettazione di opere pubbliche.

8. In alternativa al tesoriere l'Ente Locale può affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali e assimilate nonché dei contributi spettanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.° 43 e successive modificazioni e integrazioni.
9. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 Personale

1. Fino all'adozione della dotazione organica ed assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione a norma dell'art.30 del T.U.E.L. ovvero all'istituto del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni, ecc., sussistendone gli estremi di legge.

Art. 41 Segretario dell' unione

1. Fino alla nomina di un proprio segretario, l'Unione si avvale del Segretario Comunale del Comune sede dell'Unione; in caso di assenza del Segretario titolare, le funzioni di segretario sono svolte dal suo sostituto.

Art. 42 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro il 31 dicembre 2004 e comunque non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell'Unione, il bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo ai sensi di quanto disposto dal titolo 2° artt. 162 e segg. Del T.U.E.L.
2. Per la gestione dell'esercizio 2003 il Consiglio dell'Unione approva un piano di revisione di spese da suddividere in capo ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti al precedente art. 32 – che saranno imputate sui rispettivi bilanci, allocate in apposito capitolo del titolo I, sezione IX della spesa.

Art. 43 Gestione del servizio di tesoreria

1. La Giunta dell'Unione propone al Consiglio dell'Unione che delibera, un affidamento temporaneo ad un istituto bancario, avente idonei requisiti per la partecipazione alla gara prevista dall'art. 39 comma 1 del presente statuto, che svolgerà il servizio di tesoreria dell'Unione fino all'espletamento della gara stessa.
2. Fino alla nomina del revisore - ai sensi del precedente art. 38 - l'organo di revisione economico-finanziario del Comune sede dell'Unione provvede alla verifica ordinaria di cassa dell'Unione, con cadenza trimestrale, e la trasmette alla Giunta dell'Unione.

Art. 44
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento dei controlli stabiliti dalla legge, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, unitamente all'atto costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio